

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4891 del 29/08/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 ¿ CAVALLI CORRADO E CAVALLI ERMES - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI VETTO (RE), LOCALITÀ BUVOLO, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RE24A0053 ¿ SINADOC 8389/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5087 del 29/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – CAVALLI CORRADO E CAVALLI ERMES -
CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE
DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI VETTO (RE),
LOCALITÀ BUVOLO, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RE24A0053
– SINADOC 8389/2025**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (*Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree

Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

DATO ATTO che i Sigg. Cavalli Corrado, (C.F. CVLCRD51D01L815E), in qualità di richiedente, e Cavalli Ermes, (C.F. CVLRMS57B07L815I), in qualità di corichiedente, hanno richiesto (istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 213286 in data 25/11/2024), ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, la concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo esistente, codice pratica RE24A0053, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 7;
- ubicazione del prelievo: Comune di Vetto (RE), località: Buvolo, su terreno di proprietà dei richiedenti - a ciò consenzienti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n. 227 coordinate UTM-RER X: 607.450 Y: 931.229;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 0,8;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 120;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, poiché il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3.000 e poiché il pozzo presenta una profondità inferiore a m 30;

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano culturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO, INOLTRE, che trattandosi di falda sospesa o effimera non significativa a livello regionale, verificato che il pozzo non intercetta corpi idrici sotterranei individuati a scala regionale ai sensi dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 30/2009, come riportati nel Piano di Gestione vigente, risulta

inapplicabile il metodo ERA;

DATO, INOLTRE, ATTO PREMESSO che

- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, pervenuta in allegato alla succitata istanza, resa dai dichiaranti in parola in data 19/06/2025 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 119308 in data 02/07/2025), è emerso che i richiedenti di cui trattasi hanno esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, sono state elevate sanzioni per illecito amministrativo con i verbali di accertamento di illecito amministrativo, n. RE24V0034 del 07/07/2025 e n. RE24V0035 del 07/07/2025, rispettivamente nei confronti di Cavalli Corrado e Cavalli Hermes, per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 41 del 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto quale indennizzo risarcitorio per l'accertato utilizzo abusivo della risorsa demaniale e per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025;
- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha corrisposto anticipatamente quanto dovuto per i canoni per fino al 2030, sulla base di sua richiesta scritta;
- ha versato in data 28/08/2025 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Dott.ssa Elena Gallini;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica RE24A0053;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** ai Sigg. Cavalli Corrado, (C.F. CVLCRD51D01L815E), in qualità di richiedente, e Cavalli Hermes, (C.F. CVLRMS57B07L815I), in qualità di corichiedente, fatti salvi i diritti di terzi, **la concessione** per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, codice pratica RE24A0053, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di m 7;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Vetto (RE), località Buvolo su terreno di proprietà dei richiedenti - a ciò consenzienti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n.227; coordinate UTM-RER X: 607.450 Y: 931.229;
 - corpo idrico interessato: cod. 5030ER-AV2-VA nome: Depositi vallate Appenniniche Taro-Enza-Tresinaro (limite acquifero A2 m non rilevabile);
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,8;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 120;

2. di **stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2030**;
3. di **approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/08/2025;
4. di **dare atto** che:
 - a) quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025 e quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2018 al 2024, risultano regolarmente corrisposti;
 - b) quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2030 è stato pagato anticipatamente;
 - b) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
5. di **dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
6. di **provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. di **rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di **dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di

notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

9. di *notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

dott. Richard Ferrari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata ai Sigg. Cavalli Corrado, (C.F. CVLCRD51D01L815E), in qualità di richiedente, e Cavalli Ermes, (C.F. CVLRMS57B07L815I), in qualità di corichiedente, (codice pratica RE24A0053).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n° 1 pozzo avente profondità di m 7, con colonna filtrante del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,75.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Vetto (RE), località Buvolo, **su terreno di proprietà dei richiedenti - a ciò consenzienti**, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 1, mappale n. 227; coordinate UTM-RER X: 607.450 Y: 931.229;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Vetto (RE), foglio n. 1, mappale n. 179 e del Comune di Canossa (RE), foglio n. 52, mappale n. 2, della superficie complessiva di circa 00.12.50 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 0,8 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 120.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 5030ER-AV2-VA nome: Depositi vallate Appenniniche Taro-Enza-Tresinaro (limite acquifero A2 non rilevabile);

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 14,41**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. Oppure, in alternativa, versare, in un'unica soluzione anticipata, i canoni di tutti gli anni di valenza della presente concessione fatto salvo il versamento di eventuali somme a conguaglio da effettuarsi in occasione del rinnovo della concessione.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il

concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la

riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore dei sigg. Cavalli Corrado (C.F. CVLCRD51D01L815E), e Cavalli Ermes (C.F. CVLRMS57B07L815I) conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione da acque pubbliche sotterranee con tutti gli obblighi relativi.

I sottoscritti Sigg. Cavalli Corrado (C.F. CVLCRD51D01L815E), e Cavalli Ermes (C.F. CVLRMS57B07L815I), in qualità di titolari della concessione, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data ____ / ____ / ____

**Firma, per accettazione, dei titolari della
concessione**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.